

32966  
**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "IL PONTE ONLUS"**

L'anno 2009 (duemilanove) il giorno 8 (otto) del mese di aprile presso la sede dello Studio del Dottor Gianni Mario Colombo sito in Milano, Piazza Luigi di Savoia, 22 si sono riuniti, al fine di procedere alla costituzione dell'Associazione "IL PONTE ONLUS" i Sig.ri

1. **Crudo Antonio Aldo** nato a Mileto (VV) il 13/01/1945, Codice Fiscale CRDNNL45A13F207T residente a Santarcangelo di Romagna (RN) in via Falcone G. n. 5 , C.I. n. AH7902889;
2. **Ferreri Riccardo** nato a Padova (PD) il 26/06/1968 Codice Fiscale FRRRCR68H26G224A residente a Milano (MI) in via Olivari n.11, C.I. n. AM9156499;
3. **Tiezzi Davide** nato a Roma (RM) il 25/06/1972, Codice Fiscale TZZDVD72H25H501T residente a Monza (MB) in via Rivolta n.2, C.I. n. AM5058233;
4. **Castellano Enza Franca** nata a Milano (MI) il 08/08/1960, Codice Fiscale CSTNZE60M48F205A residente a San Zenone al Lambro (MI) in via De Gasperi n.9, C.I. n. AJ8316949;

Viene designato a presiedere l'Assemblea il signor Crudo Antonio Aldo che chiama ad assisterlo come segretario il Dott. Gianni Mario Colombo.

Il Presidente dell'Assemblea apre i lavori a seguito dei quali i partecipanti all'Assemblea medesima convengono e stipulano quanto segue:

1) Viene costituita a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, tra i signori **Crudo Antonio Aldo, Tiezzi Davide, Castellano Enza Franca e Ferreri Riccardo**, quivi essi comparenti, una Associazione denominata "Il Ponte ONLUS" con sede legale in Milano (MI) Piazza Luigi di Savoia 22.

2) L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed opera nei settori della beneficenza, dell'assistenza sociale e dell'assistenza sociosanitaria, ed ha per scopo la promozione e la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire lo sviluppo ed il miglioramento, sotto il profilo sociale ed economico, delle condizioni di vita delle persone appartenenti alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo siano esse residenti in Italia oppure nei paesi d'origine. La Associazione, in particolare, si propone di:

- a) promuovere e sostenere le condizioni sociali ed economiche delle popolazioni appartenenti ai paesi in via di sviluppo;
- b) promuovere lo sviluppo della formazione e della crescita culturale nei paesi in via di sviluppo;
- c) promuovere, sostenere e diffondere iniziative di solidarietà e di beneficenza in favore delle popolazioni appartenenti ai paesi in via di sviluppo;
- d) promuovere la crescita culturale e l'informazione finalizzate alla diffusione della conoscenza dei diritti civili nelle aree del terzo mondo;

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate l'Associazione potrà:

- e) gestire, acquistare, acquisire in locazione immobili e strutture dove sia possibile:
  - organizzare percorsi formativi e incontri specifici su tematiche educative, formative e culturali anche in collaborazione con enti, associazioni e gruppi religiosi e civili;
  - promuovere la raccolta di denaro e sussidi da utilizzare per le finalità sopra descritte;

- promuovere la realizzazione di interventi finalizzati a diffondere la conoscenza e la cultura in materia di diritti civili;
  - realizzare interventi diretti a promuovere e sostenere le attività della fondazione;
- f) acquisire e gestire i beni necessari all'espletamento delle proprie attività;
- g) compiere operazioni a contenuto economico-patrimoniale necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali,

3) L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopraelencate ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero necessarie in quanto integrative delle stesse secondo i limiti previsti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e succ. modifiche ed integrazioni.

4) Per la realizzazione ed il conseguimento di tali scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) gestire, affittare, acquistare beni per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazione bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzione contributi e mutui;
- c) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa ai suoi scopi istituzionali;
- d) curare o favorire o promuovere pubblicazioni inerenti alle attività istituzionali;
- e) promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento;
- f) promuovere ed organizzare, anche occasionalmente, manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- g) intrattenere rapporti e scambi culturali con le associazioni e le fondazioni italiane e estere che perseguono scopi simili nonché con il settore privato.

Per la realizzazione dei suddetti scopi l'Associazione potrà aderire in genere ad enti aventi finalità analoghe nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni italiane ed estere e con altri enti o soggetti pubblici o con il settore privato che operano nei settori di attività sopra indicati.

5) L'Associazione, avrà durata fino al 2030 e sarà regolata dalle norme contenute nello Statuto, composto da n. 21 (ventuno) articoli, il cui testo viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" onde formarne parte integrante e sostanziale.

6) A norma dello Statuto, vengono eletti a scrutinio segreto, i componenti il primo Consiglio Direttivo in carica per tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo, i Signori:

1. **Crudo Antonio Aldo** nato a Mileto (VV) il 13/01/1945, Codice Fiscale CRDNNL45A13F207T residente a Santarcangelo di Romagna (RN) in via Falcone G. n. 5 ,  
- **PRESIDENTE**;
2. **Ferreri Riccardo** nato a Padova (PD) il 26/06/1968 Codice Fiscale FRRRCR68H26G224A residente a Milano (MI) in via Olivari n.11 - **VICEPRESIDENTE**;
3. **Tiezzi Davide** nato a Roma (RM) il 25/06/1972, Codice Fiscale TZZDVD72H25H501T residente a Monza (MB) in via Rivolta n.2 - **CONSIGLIERE**;

Per i primi tre anni tutti i poteri del Consiglio Direttivo sono affidati ai sopraelencati soggetti che accettano la carica.

7) La quota di iscrizione all'Associazione viene sin d'ora determinata in Euro 10,00 (dieci/00). Le quote annuali da versare da parte dei soci ordinari saranno determinate dal Consiglio Direttivo, a norma dello Statuto sociale.



2

Viene dato mandato al Consiglio Direttivo e per esso al Presidente, affinché abbiano a svolgere tutte le pratiche e sottoscrivere tutte le domande ed i documenti necessari per la registrazione del presente atto ed ogni altra formalità necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge.

Al Consiglio viene, altresì, sin d'ora conferito il mandato di ricevere da parte di nuovi aspiranti associati le quote di iscrizione ed il potere di delegare al Presidente, anche in via generale, la facoltà di effettuare operazioni di qualsiasi tipo (comprese richieste di affidamento) sui conti bancari che verranno accesi a nome dell'Associazione.

Il Consiglio potrà delegare agli altri consiglieri la possibilità di operare sui conti correnti bancari con firma disgiunta di due di essi.


I comparenti chiedono l'applicazione, nella registrazione del presente atto, delle agevolazioni previste, dal D.lgs 460/97 e succ. modifiche.

8) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre del corrente anno; gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno come da statuto.

9) Le spese e le tasse del presente atto con le annesse e dipendenti tutte sono a carico della costituita Associazione.

Il Segretario

Gianni Mario Colombo




Il Presidente

Crudo Antonio Aldo



Firma dei presenti:


Tiezzi Davide



Castellano Enza Franca



Ferreri Riccardo



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI MILANO 6

REGISTRATO IN DATA 22 APR. 2009  
AL N. 6115 SERIE 3  
IMPOSTE ASSOLTE € 124,72  
CENTOCETTANT

OPERATORE  
Mia PARIELLO

## STATUTO

### ASSOCIAZIONE IL PONTE ONLUS

#### Art. 1 Costituzione, denominazione

1. E' costituita l'Associazione denominata "IL PONTE ONLUS", in seguito più brevemente indicata come "Associazione", senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o del relativo acronimo ONLUS assicurando che la stessa verrà indicata in ogni documento e in qualsiasi comunicazione verso terzi.
2. L'Associazione:
  - a) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
  - b) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che per legge, statuto o regolamento hanno fini analoghi;
  - c) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  - d) in caso di scioglimento per qualsiasi causa devolgerà il patrimonio residuo dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 2 Sede


1. L'Associazione ha sede legale in Piazza Luigi di Savoia, 22. Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni, e uffici staccati o può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.
2. L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.
3. L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito del territorio nazionale ed estero.

#### Art. 3 Durata

1. La durata della presente Associazione è stabilita fino al 2030, l'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

#### Art. 4 Scopo e oggetto sociale

1. L'Associazione non ha fini di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo della Associazione è lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale, sociosanitaria e della beneficenza.  
In particolare, l'Associazione opera nel settore dell'assistenza sociale e della beneficenza per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo la promozione e la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire lo sviluppo ed il miglioramento, sotto il profilo sociale ed economico, delle condizioni di vita delle persone appartenenti alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo siano esse residenti in Italia oppure nei paesi d'origine.



2. La Associazione, in particolare, si propone di:
  - a) promuovere e sostenere le condizioni sociali ed economiche delle popolazioni appartenenti ai paesi in via di sviluppo;
  - b) promuovere lo sviluppo della formazione e della crescita culturale nei paesi in via di sviluppo;
  - c) promuovere, sostenere e diffondere iniziative di solidarietà e di beneficenza in favore delle popolazioni appartenenti ai paesi in via di sviluppo;
  - d) promuovere la crescita culturale e l'informazione finalizzate alla diffusione della conoscenza dei diritti civili nelle aree del terzo mondo;
3. Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate l'Associazione potrà:
  - a) gestire, acquistare, acquisire in locazione immobili e strutture dove sia possibile:
    - organizzare percorsi formativi e incontri specifici su tematiche educative, formative e culturali anche in collaborazione con enti, associazioni e gruppi religiosi e civili;
    - promuovere la raccolta di denaro e sussidi da utilizzare per le finalità sopra descritte;
    - promuovere la realizzazione di interventi finalizzati a diffondere la conoscenza e la cultura in materia di diritti civili;
    - realizzare interventi diretti a promuovere e sostenere le attività della fondazione;
  - b) acquisire e gestire i beni necessari all'espletamento delle proprie attività;
  - c) compiere operazioni a contenuto economico-patrimoniale necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
4. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopraelencate ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse secondo i limiti previsti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e succ. modifiche ed integrazioni.

#### Art. 5 Attività strumentali accessorie e connesse.

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà tra l'altro:
  - a) gestire, affittare, acquistare beni per l'espletamento delle proprie attività;
  - b) compiere operazione bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzione contributi e mutui;
  - c) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa ai suoi scopi istituzionali;
  - d) curare o favorire o promuovere pubblicazioni inerenti alle attività istituzionali;
  - e) promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento;
  - f) promuovere ed organizzare, anche occasionalmente, manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali;
  - g) intrattenere rapporti e scambi culturali con le associazioni e le fondazioni italiane e estere che perseguono scopi simili nonché con il settore privato.
2. Per la realizzazione dei suddetti scopi l'Associazione potrà aderire in genere ad enti aventi finalità analoghe nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni italiane ed estere e con altri enti o soggetti pubblici o con il settore privato che operano nei settori di attività sopra indicati.

#### Art. 6 Soci

1. Fanno parte dell'Associazione:
  - a) i fondatori;



Handwritten signature and initials, possibly 'RR' and '2', located at the bottom right of the page.

- b) le persone fisiche e giuridiche che, mosse da spirito di solidarietà, condividano le finalità dell'Associazione.
2. Sono soci pertanto quelli che sottoscrivano il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
  3. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo.
  4. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare senza riserve lo statuto dell'Organizzazione.
  5. Il Consiglio Direttivo entro due mesi esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto la domanda si intende respinta.
  6. L'iscrizione decorre dalla data di delibera unanime del Consiglio Direttivo.
  7. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.
  8. Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell'organizzazione.
  9. Il numero è illimitato.
  10. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
  11. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo
  12. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

#### Art. 7 Diritti e obblighi dei soci

1. I soci hanno diritto di:
  - a) partecipare all'Assemblea (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
  - b) di votare direttamente alle Assemblee per l'approvazione e modificazioni dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
  - c) partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
  - d) conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
  - e) dare le dimissioni in qualsiasi momento dall'Associazione.
2. I soci sono tenuti a:
  - a) rispettare le norme del presente statuto;
  - b) dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
  - c) corrispondere le quote associative nell'ammontare fissato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
  - d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
  - e) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'Associazione.

#### Art. 8 Rinuncia, decadenza ed esclusione dei soci.

1. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare con raccomandata la sua volontà di recederVi, con efficacia dal 30 giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine.
2. La qualità di socio viene meno in seguito a:

- a) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione o scioglimento delle persone giuridiche;
- b) indegnità o in presenza di gravi motivi con delibera del Consiglio Direttivo. In tal caso l'esclusione ha effetto dal 15 giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione dovrà contenere i motivi per il quale è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrario di cui al presente Statuto;
- c) esclusione per morosità del socio nel pagamento della quota associativa annuale.

#### Art. 9 Patrimonio ed entrate.

1. Le risorse economico e finanziarie dell'Associazione provengono da:
  - a) contributi ed elargizioni degli aderenti;
  - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
  - c) donazioni;
  - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - e) proventi derivanti da proprie iniziative;
  - f) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione.
2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4 dello Statuto.
3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
4. L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo in conformità alle finalità previste dall'art. 4 dello statuto.

#### Art. 10 Organi.

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) L'Assemblea;
  - b) Il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente e Vice-presidente;
  - d) Il Revisore dei Conti (se previsto)

#### Art. 11 Assemblea.

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Ciascun socio maggiorenne ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe.
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio o rendiconto economico/finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che compete o le viene sottoposta;
3. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e lo deliberi.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera, telegramma o e-mail) contenente l'ordine del giorno e riportante gli argomenti da trattare.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma 4 alla convocazione entro 15



- giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o in subordine dal consigliere più anziano o in ultima istanza dalla persona designata dagli intervenuti.
  7. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.
  8. Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
  9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, chiamata ad esprimersi su modifiche dello Statuto è necessaria la presenza dei tre/quarti dei soci.
  10. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
    - a) eleggere ogni triennio il Presidente e i componenti il Consiglio Direttivo;
    - b) eleggere, il Revisore dei Conti (se previsto);
    - c) determinare gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'associazione e deliberare sulle proposte di adozione e modifiche dei regolamenti;
    - d) approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto economico/finanziario annuale;
    - e) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
  11. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
    - a) deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
    - b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
    - c) approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
  12. Le votazioni dell'Assemblea si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche, ivi comprese le elezioni alle cariche sociali, hanno sempre luogo a voto segreto.

#### Art. 12 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 a 5 membri; dura in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento.
2. I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati senza interruzione tra un mandato ed il successivo.
3. E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire un comitato tecnico-scientifico i cui membri possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con solo voto consultivo.
4. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi.
5. Le riunioni sono convocate dal Presidente dell'Associazione con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail), contenente l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare unitamente al luogo, alla data e all'ora della riunione; l'invito deve essere recapitato agli interessati almeno 7 giorni prima della data fissata.
6. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al punto 3, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione.
7. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
8. Il Consiglio ha i seguenti compiti:
  - a) eleggere il Vice-Presidente;
  - b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, che dovranno essere approvate dall'Assemblea ordinaria con maggioranza semplice;

MAI 5



- c) predisporre bilancio di esercizio o il rendiconto economico/finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- e) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- f) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- g) nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'Associazione;
- h) determinare contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
- i) richiedere contributi per iniziative inerenti l'oggetto sociale;
- j) proporre l'ammontare delle quote sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### Art. 13 Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice.
2. Egli dura in carica tre anni come i restanti componenti del Consiglio Direttivo; la durata dell'incarico del Presidente decorre dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
4. Compete al Presidente:
  - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
  - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo dell'Assemblea;
  - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea generale dei soci;
  - e) sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;
  - f) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali;
  - g) effettuare incassi e pagamenti;
  - h) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
  - i) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

#### Art. 14 Revisore dei conti

1. L'Assemblea può nominare un Revisore dei Conti tra persone iscritte al registro dei revisori contabili.
2. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere confermato.
3. Compete al Revisore dei Conti ogni potere di controllo contabile sull'attività dell'Associazione.
4. Il Revisore dei Conti potrà essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.
5. Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

#### Art. 15 Collegio arbitrale

1. L'Assemblea dei Soci ha facoltà di nominare un Collegio arbitrale composto da tre associati eletti tra i componenti dell'Assemblea con almeno tre anni di anzianità.
2. I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.
3. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
4. Il Collegio ha il compito di:
  - a) dirimere le controversie tra singoli associati e tra gli associati e gli organi dell'Associazione;
  - b) fornire pareri e suggerimenti agli organi dell'Associazione.
5. Il Collegio delibera a scrutinio palese previa audizione in contraddittorio delle parti.
6. Il regolamento di amministrazione disciplina le modalità di funzionamento del Collegio.

#### Art. 16 Durata e compensi cariche

1. Le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
3. Le cariche sociali sono gratuite, spettano esclusivamente il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per assolvimento del mandato.

#### Art. 17 Quota sociale.

1. L'Assemblea delibera la quota associativa a carico dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
2. La quota associativa:
  - a) è annuale;
  - b) non frazionabile;
  - c) non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
3. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.
4. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono godere dell'elettorato attivo e neppure dell'elettorato passivo.

#### Art. 18 Bilancio o rendiconto.

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio d'esercizio o il rendiconto economico/finanziario annuale all'approvazione dell'Assemblea che deciderà secondo le modalità indicate dall'articolo 11 del presente statuto.

#### Art. 19 Modifiche dello statuto.

1. Le proposte di modificazioni allo statuto e dell'atto costitutivo possono essere presentate all'Assemblea dei Soci da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati.
2. La proposta di modifica dello statuto deve essere presentata in forma scritta ed accompagnata da una relazione che motivi la proposta; nel caso di proposta proveniente dai Soci, il Presidente provvede a convocare senza indugio l'Assemblea in seduta straordinaria alla presenza di un notaio per deliberare sulla proposta di modifica.



3. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea secondo le modalità indicate dall'articolo 11 del presente statuto.

#### Art. 20 Devoluzione del Patrimonio

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 21 Norme applicabili

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni nel libro I del Codice Civile.

Mario Obel  
Camer  
Dino Di  
Giovanni Pace  
P. Di